



## **Osservazioni e proposte di emendamento del WWF Italia al Ddl AC n. 2679 Legge di Stabilità 2015**

**Premessa...**

### **Testo degli emendamenti del WWF all'AC 2679**

#### **Nuovo articoli 15-bis (Rimodulazione spese di giustizia e ONLUS )**

1. Si chiede una rimodulazione del “contributo unificato”, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), a favore delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) per l’indiscutibile ruolo da esse svolto nei più diversi ambiti sociali: dall’assistenza sanitaria alla promozione della cultura e dell’arte, dall’educazione e ricerca scientifica alla beneficenza, come ancora la tutela dei diritti civili e dell’ambiente.

Accade sempre più spesso che le ONLUS per realizzare i propri scopi statutari, che sono poi sempre scopi di grande, tangibile ed indiscutibile utilità sociale, si trovino costrette a far valere le proprie ragioni ricorrendo alla via giudiziaria.

In taluni casi – solo per citare quello meglio conosciuto da chi scrive – è la stessa legge che affida alle associazioni di tutela ambientale la responsabilità di tutelare giudiziariamente gli interessi collettivi. Si pensi, a mero titolo di esempio: a) all’art. 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, che attribuisce alle associazioni nazionali di protezione ambientale riconosciute il potere di agire innanzi al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento di atti amministrativi illegittimi lesivi dell’interesse ambientale; b) all’art. 146, comma 12, del d.lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in tema di autorizzazioni paesaggistiche impugnabili dinanzi ai TAR.

Oggi però la tutela giudiziaria degli interessi della collettività è resa di gran lunga più difficile e onerosa a causa di talune norme che riguardano molto da vicino il mondo delle ONLUS.

Infatti, il comma 6-bis dell’art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”) prevede l’esenzione del pagamento del contributo unificato per i ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali (cfr. d.lgs. n. 195/2005 in attuazione della direttiva 2003/4/CE), ma, incomprensibilmente, non estende tale esenzione anche ai ricorsi per l’impugnazione ai sensi dell’art. 18, comma 5, legge n. 349/86 dei provvedimenti lesivi dell’interesse ambientale.

Il risultato, forse inconsapevole, di questa scelta legislativa è di obbligare le associazioni di protezione ambientale ad esercitare le facoltà normativamente loro riconosciute di impugnare i provvedimenti lesivi dell’interesse ambientale solo previo il pagamento all’Agenzia delle Entrate, per ciascun ricorso promosso,

di un significativo contributo unificato destinato altresì ad aumentare secondo quanto proposto dal ddl in esame.

In questo modo le ONLUS che, come ben noto a chi legge, non agiscono per il conseguimento di un proprio interesse patrimoniale ma per il conseguimento della finalità pubblica di assicurare la legittimità degli atti della pubblica amministrazione in materia ambientale, vengono paradossalmente assoggettate allo stesso regime di contributo unificato previsto per grandi imprese che adiscono il giudice amministrativo per conseguire interessi patrimoniali propri (si pensi, a mero titolo di esempio, all'aggiudicazione di gare di appalto anche di ingentissimo valore).

Nell'interesse di tutte le ONLUS impegnate nella cura dell'interesse ambientale, chi scrive si fa promotore di una proposta di emendamento da inserire nel testo del ddl in discussione.

-----

2. Una seconda questione riguarda l'interpretazione - che si è oramai purtroppo diffusa presso gli organi giudiziari - dell'art. 27-bis (articolo aggiunto dall'art. 17 del d.lgs. n. 460/1997) della Tabella di cui all'Allegato B del d.P.R. 26/10/1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) che esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo gli *“Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (...)”*.

Nonostante quanto espresso dalla normativa appena richiamata, alle ONLUS non viene pacificamente riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposto sul bollo (oggi contributo unificato) per tutti gli *“atti”* posti in essere in sede giudiziaria nell'esercizio dei propri scopi statutari e questo nonostante il termine *“atti”* appaia riferirsi agli atti processuali e giudiziari visto che le rimanenti tipologie di attività che una ONLUS può porre in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione sono successivamente indicate in un elenco esaustivo sotto il profilo oggettivo: *“istanze, contratti, estratti, copie conformi, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni”*.

Nell'interesse non del solo WWF ma di tutte le ONLUS, si propone una formulazione che, ad avviso di chi scrive, potrà eliminare quei dubbi interpretativi finora riscontrati.

-----

3. Infine, il ddl Legge di Stabilità in esame, costituisce altresì l'occasione per eliminare un altro pesante ostacolo che le ONLUS incontrano nelle loro attività svolte in sede giudiziaria.

L'art. 74 del già citato D.P.R. n. 115/2002 prevede che *“E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (...) persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile (...)”*. Il successivo art. 119 statuisce che *“il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì (...) ad enti o associazioni che non perseguono scopo di lucro e non esercitano attività economica”*.

Gli enti no profit, nonostante il sopra citato dettato normativo, sempre più spesso si vedono negare o revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a causa del superamento del tetto di reddito di euro 9.723,84 fissato per i non abbienti. L'equivoco nasce dal fatto che il reddito dichiarato da un ente non commerciale o da una ONLUS può in effetti in alcuni casi superare quello previsto dalla normativa vigente, ma non si tratta di un reddito distribuibile derivante dall'esercizio di attività economiche bensì dalle sole rendite catastali dei fabbricati che non producono un reddito effettivo ma solo un imponibile fiscale.

Anche in questo caso riteniamo che il ddl in esame possa costituire l'occasione per eliminare quello che oggi rappresenta per le ONLUS un ostacolo per la tutela, anche in sede giudiziaria, gli interessi della collettività.

## **Emendamento**

**Si propone l'inserimento del seguente, nuovo articolo 15-bis nel testo della Legge di Stabilità 2015 (AC n. 2679)**

***“Articolo 15-bis (Rimodulazione delle spese di giustizia e ONLUS)***

***Nel riconoscimento del ruolo delle Organizzative Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), che operano per il conseguimento di finalità pubbliche non patrimoniali, si apportano le seguenti modifiche alle normative vigenti:***

- a) Al comma 6-bis dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art. 21, comma 4, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1307, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole “informazione ambientale”, aggiungere, le seguenti: “nonché per i ricorsi previsti dall'art. 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del d.lgs n. 42/2004”.***
- b) All'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del d.P.R. 26/10/1972 n. 642 dopo la parola “atti” sono aggiunte “procedimentali, amministrativi e giudiziari”.***
- c) All'art. 119 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole “esercitano attività economica” sono aggiunte le seguenti: “ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali”.***